

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## DELIBERAZIONE

n. 121

del 20-1-2021

## O G G E T T O

Scrittura privata per attività di ricerca presso il Laboratorio Terapie Cellulari Avanzate in campo ematologico dell'Azienda Ulss n. 8 Berica: sostituzione di personale.

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 78

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che con deliberazione n. 25 del 09.01.2020 è stata approvata la convenzione tra il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS e l'Azienda ULSS n. 8 Berica per il progetto di riorganizzazione delle sperimentazioni cliniche.

Dato atto che con successiva deliberazione n. 538 del 24.04.2020 sono state effettuate delle precisazioni ed integrazioni in merito alla sopra indicata deliberazione.

Preso atto che con nota prot. 88728 del 23/09/2020 viene comunicato a quest'Azienda che la dott.ssa C.D. – Responsabile per la ricerca traslazionale, in distacco dal 9/1/2020, per anni due (scrittura privata sottoscritta in forma digitale in data 9/1/2020, protocollo Coris n. 2/2020), risulta in stato di gravidanza.

Considerata la richiesta del Direttore Tecnico di Laboratorio di Terapie Cellulari Avanzate di Vicenza, Dr. Astori Giuseppe, del 04/11/2020 agli atti dell'UOC Gestione Risorse Umane, di procedere alla sostituzione della dott.ssa C.D. per attività di ricerca presso il Laboratorio Terapie Cellulari Avanzate in campo ematologico dell'Azienda Ulss n. 8 Berica.

Ritenuto di procedere con l'attivazione del distacco della dott.ssa Milani Gloria - Responsabile per la ricerca traslazionale dal 11/01/2021, per il periodo di sostituzione di maternità della dott.ssa C.D. e, pertanto, con cessazione alla data di rientro della dott.ssa C.D., (scrittura privata sottoscritta in forma digitale in data 11/01/2021, protocollo Coris n. 1019/2021), che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

Dato atto che, in attuazione della sottoscrizione della scrittura privata protocollo Coris n. 1019/2021, il costo da sostenersi in ragione d'anno da parte dell'Azienda è pari ad € 35.000,00.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra:

## IL COMMISSARIO

### DELIBERA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la scrittura privata per il distacco della dott.ssa Milani Gloria, per il periodo di sostituzione di maternità della dott.ssa C.D. e, con cessazione alla data di rientro della medesima, per attività di ricerca presso il Laboratorio Terapie Cellulari Avanzate in campo

ematologico dell'Azienda Ulss n. 8 Berica, che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

- 3) di dare atto che, in attuazione della sottoscrizione della predetta scrittura privata, il costo da sostenersi in ragione d'anno da parte dell'Azienda è pari ad € 35.000,00;
- 4) di pubblicare il presente atto all'albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario  
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL COMMISSARIO  
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 21-1-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 21-1-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

---

**Scrittura privata per la definizione di distacco**

Tra il Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS, con sede legale in Padova, Via N. Giustiniani n. 2, C.F. e P. Iva 02714420284, che qui di seguito per brevità sarà denominato “Distaccante”, rappresentato nel presente atto dalla Dott.ssa Teresa Gasparetto, nella qualità di Amministratore Delegato;

e

l’AZIENDA U.L.SS. N. 8 “BERICA” con sede legale in viale Rodolfi, 37 – Vicenza Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02441500242, d’ora innanzi denominata semplicemente come “Distaccatario”, rappresentato nel presente atto nella persona del suo legale rappresentante dott. Giovanni Pavesi, il Commissario, (nato a Verona il 10/07/1961 Codice Fiscale PVS GNN 61L10 L781D),

**Premesso che:**

- il Distaccante è un Consorzio volontario tra Enti operanti nel settore della sanità, della ricerca scientifica e dell’assistenza sociale, opera nel pubblico interesse, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, incrementare e sostenere la ricerca scientifica anche attraverso la fornitura di competenze specialistiche e professionalità, che possono arricchire il know-how aziendale dei consorziati;
- il Distaccatario, unitamente ad altre persone giuridiche pubbliche ha aderito al Consorzio CORIS in data 14/3/2007;
- secondo quanto previsto all’art. 12 dello statuto di CORIS, per il raggiungimento dei suoi scopi, il Consorzio può avvalersi anche di servizi forniti direttamente dai consorziati.
- la D.G.R. n. 477 del 23/04/2019 ha attribuito in via esclusiva al Distaccante, oltre ad altre attività nell’ambito del coordinamento e direzione della ricerca scientifica, le funzioni di coordinamento generale in materia di raccolta, manipolazione, conservazione e distribuzione di cellule staminali e bioprodotto per terapie avanzate (Advanced Therapy Medicinal Products – ATMP);
- il Distaccatario svolge attività aventi ad oggetto la produzione di medicinali sperimentali (prodotti per terapia cellulare) e relativi saggi di controllo qualità e che ad oggi risulta essere l’unico laboratorio in tutto il Veneto ad essere autorizzato, (Autorizzazione AIFA aM-49/2019 del 05.04.2019) a svolgere tali attività;
- il Distaccante ha uno specifico interesse a distaccare il proprio personale presso un Consorzio di comprovata esperienza e competenza nei settori su indicati per formarlo adeguatamente allo scopo di adempiere a quanto richiesto dalla Regione Veneto con la suddetta D.G.R.;
- il Distaccatario offre la disponibilità di fornire al Distaccante ed al personale distaccato tutta la necessaria collaborazione al fine di realizzare l’obiettivo dichiarato dal Distaccante;

- il Distaccatario dispone di personale qualificato (“Qualified Person”) per il coordinamento dell’attività necessaria a perseguire l’obiettivo;
- il Distaccatario si impegna ad adibire il lavoratore distaccato in mansioni ed attività lavorative proprie del laboratorio di terapie cellulari avanzate;
- la dott.ssa Milani ha dato il suo consenso al distacco con comunicazione ricevuta dal CORIS in data 11 gennaio 2021 e protocollata con prot. n 1017/2021/U.

**Tutto ciò premesso e ritenuto, tra le sottoscritte si conviene e si stipula quanto segue:**

- 1) le premesse sono parte integrante e pattizie della presente scrittura;
- 2) il Distaccante si impegna al distacco di n.1. lavoratore nella persona della dott.ssa Gloria Milani nata il 24/07/1983 a Bassano del Grappa, C.F. MLNGLR83A703L64A, per gli scopi citati in premessa e per l’impiego nel ruolo di/ Responsabile per la Ricerca Traslazionale secondo quanto specificato dalle “guidelines on good manufacturing practice specific to ATMP” alla voce “Personnel”;
- 3) il distacco avrà durata limitata al periodo di sostituzione di maternità della dott.ssa Daniela Catanzaro, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto;
- 4) per l’intero arco temporale del distacco, il lavoratore distaccato presterà attività lavorativa presso il Distaccatario, secondo direttive definite dalle “guidelines on good manufacturing practice specific to ATMP” alla voce “Personnel” e presterà la propria opera nella sede operativa del Distaccatario, utilizzando le attrezzature e i macchinari messi a sua disposizione dal medesimo;
- 5) la titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato resterà in ogni caso in capo al Distaccante, compresi gli obblighi di retribuzione e contribuzione previdenziale ed assistenziale. La gestione e le modalità di fruizione delle ferie dei permessi verranno preventivamente concordate tra le Parti;
- 6) tuttavia, a fronte dell’attività prestata dal lavoratore distaccato verranno rimborsati dal Distaccatario al Distaccante i costi di retribuzione e di contribuzione previdenziale ed assistenziale ed eventuali ulteriori oneri accessori quali il servizio sostitutivo mensa o rimborsi spese per attività di lavoro;
- 7) il Distaccatario adempirà agli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Il Distaccante rimane responsabile d’informare e di formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali il lavoratore viene distaccato;
- 8) il Distaccante si impegna a far osservare al lavoratore distaccato l’obbligo di fedeltà e di diligenza nei confronti del Distaccatario, impegnandosi all’esercizio del potere disciplinare in ogni occasione in cui se ne ravvisi la necessità. A tal proposito il Distaccatario si impegna ad informare il Distaccante di ogni comportamento che possa configurare violazione degli obblighi del lavoratore nei confronti del Distaccante e/o Distaccatario;
- 9) il Distaccatario si impegna a tenere costantemente informato il Distaccante di eventuali infortuni o malattie professionali e no, che dovessero accadere al lavoratore distaccato, rendendosi parte diligente nella trasmissione al Distaccante di ogni documento pervenuto al fine degli adempimenti in materia di

infortuni e salute dei luoghi di lavoro. Il Distaccatario si impegna, inoltre, in caso di infortunio sul lavoro, ad accompagnare il lavoratore presso il più vicino pronto soccorso a propria cura e spese;

- 10) il Distaccatario si impegna alla corresponsione, entro i termini stabiliti, del costo del personale distaccato pattuito con il Distaccante. L'importo dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla richiesta di rimborso che avverrà in due tranches semestrali;
- 11) il Distaccante dichiara al Distaccatario che al personale distaccato è applicato il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Terziario - Confcommercio;
- 12) per quanto non espressamente indicato nel presente contratto valgono le disposizioni di legge e norme attualmente in vigore in materia. Per eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, competente è il foro di Padova.

Padova, 11.01.2021

Firma del Distaccante

L'Amministratore Delegato

Dott.ssa Teresa Gasparetto

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*



Firma del Distaccatario

Il Commissario

AZIENDA U.L.SS. N. 8 "BERICA"

Dott. Giovanni Pavesi

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

---